



Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

il Presidente

DECRETO n. 6/2020

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 84;

VISTI i provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle misure disposte con gli atti normativi in premessa;

VISTI i pareri resi dall'Avvocato distrettuale dello Stato con nota in data 13 marzo 2020 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con nota in data 16 marzo 2020;

SENTITI i Presidenti delle sezioni interne;

SENTITO il Segretario Generale;

SENTITI l'Avvocato distrettuale dello Stato e i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti nel tavolo tecnico tenutosi in modalità telematica in data odierna;

DECRETA

Art. 1

Tutti i termini processuali, salvo quelli propri dei procedimenti cautelari, sono sospesi dall'8 marzo al 15 aprile 2020 inclusi.

Le udienze pubbliche e camerale, calendarizzate nello stesso periodo, sono rinviate d'ufficio a data da destinarsi a cura dei Presidenti delle Sezioni interne, tanto ai sensi dell'art. 84, primo comma, del d.l. n. 18/2020.

Le udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato, calendarizzate nello stesso periodo, sono rinviate a nuovo programma di recupero da sottoporre

all'approvazione del C.P.G.A. A tal fine i Presidenti delle sezioni formuleranno proposta motivata al Presidente dell'Ufficio giudiziario per i provvedimenti di sua competenza.

In deroga a quanto indicato nel secondo comma, e fatto salvo quanto previsto al comma 5 del successivo art. 2, le controversie fissate per la trattazione nelle udienze cautelari, camerali e pubbliche, in calendario dal 6 al 15 aprile 2020, passano in decisione, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, se tutte le parti costituite lo richiedono congiuntamente con istanza depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza; in tale caso, entro lo stesso termine, le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Il termine suindicato trova applicazione sia per i riti ordinari, che per i riti speciali e abbreviati.

Tutte le controversie fissate per la trattazione nelle udienze cautelari, camerali e pubbliche in calendario nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 passano in decisione, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati; è ammessa la definizione del giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., senza ulteriore avviso. Le parti hanno facoltà di depositare brevi note sino a due giorni liberi prima della data d'udienza. La parte che non presenta le note, può chiedere, entro lo stesso termine di due giorni liberi prima della data di udienza, di essere rimesso nei termini che non è stato possibile osservare per effetto della sospensione di cui al primo periodo del comma 1. In questo caso, l'udienza è rinviata e i termini ex art 73, comma 1, c.p.a. sono abbreviati alla metà per il rito ordinario.

Art. 2

Le domande cautelari ordinarie, promosse o pendenti dall'8 marzo e fino al 15 aprile 2020, sono decise, d'ufficio, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, quinto comma, c.p.a.

A tal fine i Presidenti delle sezioni possono avvalersi della facoltà di delega ai Magistrati della sezione, previa fissazione di criteri oggettivi e predeterminati che assicurino il riparto equilibrato degli affari cautelari tra tutti i componenti della sezione.

Le domande cautelari proposte ai sensi degli artt. 56 e 61 c.p.a. rimangono di norma riservate ai Presidenti delle Sezioni interne e sono decise con decreto monocratico, secondo la relativa disciplina.

La trattazione collegiale dei procedimenti cautelari è fissata alle prime camere di consiglio utili delle singole Sezioni calendarizzate nelle date immediatamente successive al 15 aprile 2020.

I procedimenti cautelari, nei quali - anche anteriormente al periodo di sospensione di cui all'art. 84, primo comma, del d.l. 18/2020 - sia stato pronunciato decreto monocratico di accoglimento, anche parziale, della domanda, sono fissati per la trattazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, quinto comma, c.p.a., alle camere di consiglio già previste tra il 6 e il 15 aprile 2020. Siffatte controversie passano in decisione, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare presenti istanza di rinvio entro il termine perentorio di due giorni liberi prima della camera di consiglio; in tale caso, la trattazione è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

Art. 3

La facoltà di delega per l'adozione dei decreti cautelari monocratici, di cui al comma 2 dell'art. 2, sarà eventualmente esercitata dai Presidenti delle Sezioni interne mediante l'adozione con proprio decreto di criteri oggettivi quali:

- per i ricorsi iscritti a ruolo nelle camere di consiglio fissate dall'8 marzo 2020 e non trattati, la delega ai Magistrati già designati relatori;

- per gli ulteriori decreti monocratici da adottare ai sensi della suindicata normativa, la delega ai Magistrati secondo un'assegnazione progressiva che tenga conto dell'ordine di anzianità di ruolo (ad esempio con abbinamento della numerazione progressiva del fascicolo a ciascuno dei magistrati partendo dal più anziano in ruolo), salvi i ricorsi collegati da trattare congiuntamente per motivi di connessione.

Art. 4

Nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, il Collegio delibera in camera di consiglio mediante collegamenti telefonici in audioconferenza o altra modalità di connessione da remoto, avvalendosi anche degli strumenti informatici predisposti dall'Ufficio per l'Informatica del Tribunale.

Art. 5

Dalla data odierna e fino al 30 giugno 2020 il deposito delle copie cartacee del ricorso e degli scritti difensivi rimane sospeso.

Art. 6

Sono sospese le attività formative e convegnistiche presso la sede del Tribunale.

Art. 7

L'Ufficio relazione con il pubblico – URP è chiuso all'utenza esterna, cui non sarà consentito di accedere personalmente per richiedere informazioni.

L'Ufficio relazioni con il pubblico – URP continua a garantire il servizio, dando le informazioni agli utenti tramite posta elettronica certificata ed email dell'Ufficio.

In presenza di motivi di urgenza, gli utenti potranno accedere ai servizi mediante prenotazione telefonica o telematica; in tal caso l'accesso ai servizi è garantito dall'URP con indicazione della data e dell'orario di convocazione.

Gli Uffici restano chiusi nella giornata di sabato.

Art. 8

Il Segretario Generale continuerà ad assicurare tutte le misure organizzative necessarie per l'applicazione al personale dipendente delle modalità di lavoro agile nella massima estensione possibile, garantendo comunque un presidio ridotto della sede anche mediante l'articolazione di turni.

Art.9

Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione e restano efficaci fino a nuove disposizioni, da assumere anche ai sensi dell'art. 84, commi 3 e 4, del d.l. 18/2020.

Dalla pubblicazione del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni impartite con il decreto n. 5 del 9 marzo 2020.

Art. 10

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e staccata, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e all'A.N.M.A.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto di Milano, al Presidente della Regione Lombardia, al Direttore del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria dell'ATS Milano - Città Metropolitana, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione all'albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Milano, 19 marzo 2020

il Presidente
Domenico Giordano